

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore art. 82 comma 3 per esenzione da imposta di registro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.



FENICE D'ORO



Verbale assemblea straordinaria per modifica Statuto del 16/06/2023

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 19.00 presso la sede di Via Giussani, 3 a Nova Milanese si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Fenice d'Oro per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica Statuto sociale;
- varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, sig. Mirko d'Alterio, il quale chiama alle funzioni di segretario la sig.ra Raffaella Sevieri.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, e che sono presenti personalmente 12 soci (iscritti al libro Soci ed in regola con la quota associativa). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'OdG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo Statuto Sociale.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.00, previa stesura, lettura ed approvazione del verbale

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

Il Presidente

ATTO REGISTRATO AL N.

.....1089..... SERIE 3

DEL27.06.2023

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro ..ESENTE.....

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

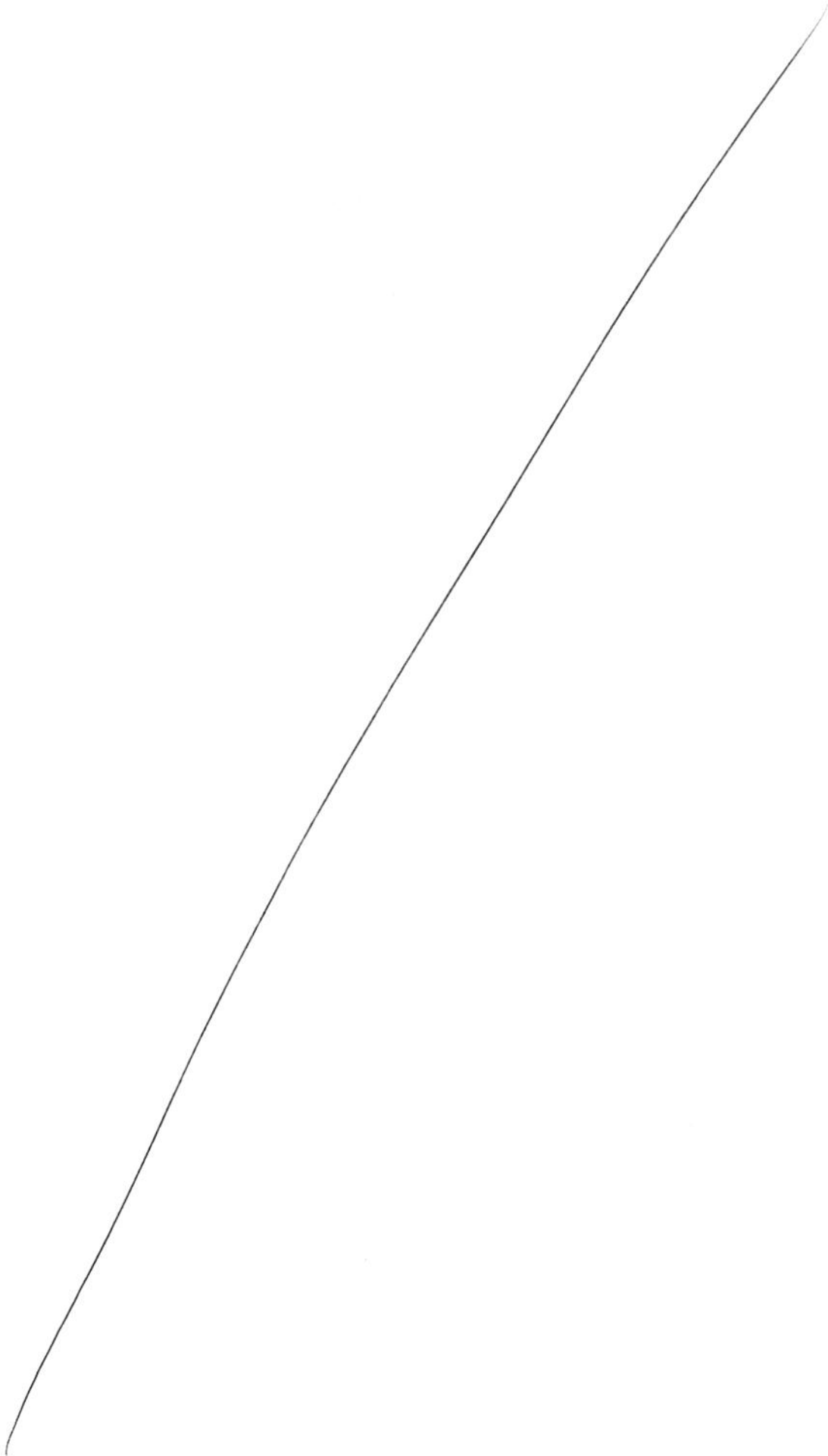
Euro ..ESENTE.....

Via G. Giussani, 3 20090 Nova Milanese (MB)

C.F.P.I. 47849460153....

email: info@fenicedoro.it - www.fenicedoro.it

La Funzionaria
Silvia ALOISI
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI



Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali di cui al D. Lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore art. 82 comma 3 per esenzione da imposta di registro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.

Milano

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Fenice d'Oro A.P.S. ed assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Cusano Milanino, Vicolo San Martino, 10. Il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo (C.D.) che curerà di informare gli associati; lo stesso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche delle attività dei propri associati - sia su base volontaria che retribuita - sono riconducibili alle lettere D e I dell'art.5 del codice del terzo settore

L'associazione è senza fini di lucro, né diretti, né indiretti; nessun utile potrà derivare dalle attività dell'associazione per alcuno degli associati; né all'atto delle proprie dimissioni o alla perdita della qualità di socio, nessuno degli associati potrà vantare diritti di rivalsa sul patrimonio dell'associazione o su parte di esso. In particolare è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.





[A large, faint, diagonal line or signature mark spans across the page.]

L'associazione opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale; è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità e della gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare iniziative e progetti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero e degli insegnamenti di Rudolf Steiner, con particolare riferimento all'educazione e istruzione, alla medicina antroposofica e all'arte, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali, in particolare, l'Associazione si propone di:

1. Attuare un sistema educativo in grado di coltivare ed assecondare tutti i talenti del bambino e dell'adolescente, secondo il suo particolare temperamento e personalità, in accordo con la concezione antroposofica sviluppata da Rudolf Steiner;
2. costituire e gestire "una Scuola e un Giardino d'infanzia" ad indirizzo steineriano, aperte a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale;
3. realizzare una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo genitoriale;
4. attuare iniziative di solidarietà civile, culturale e sociale, senza discriminazioni di carattere politico, religioso, economico, di genere o sociale.
5. avere attenzione verso situazioni di bisogno e di svantaggio presenti sul territorio; contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico, favorendo l'instaurarsi di rapporti personali capaci di sostenere, educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
6. diffondere una cultura della salute e della responsabilità collettiva attraverso uno stile di vita corretto e rispettoso dell'uomo e della natura;
7. promuovere forme aggregative, soprattutto attraverso attività di volontariato, che vedano la persona, in particolare quella del bambino, protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività dei propri associati - sia su base volontaria che retribuita - sono riconducibili alle lettere D e I dell'art 5 del codice del terzo settore:

1. promuovere ed organizzare esposizioni pedagogiche, conferenze, seminari, stages, convegni ed ogni altra attività culturale nelle varie discipline artistiche e nel campo dell'antroposofia e della pedagogia steineriana;
2. promuovere e sostenere la formazione di nuovi insegnanti e l'aggiornamento degli stessi attraverso borse di studio, donazioni e finanziamenti, tramite le organizzazioni nazionali ed internazionali e istituendo appositi fondi;
3. promuovere e favorire la frequenza scolastica da parte di tutti gli alunni, sostenendo in particolare quella di coloro che presentano difficoltà individuali, economiche e personali che potrebbero comprometterne il percorso scolastico e di armonico sviluppo, onde prevenire la dispersione scolastica e contrastare la povertà educativa;
4. diffondere materiale didattico, manufatti, giocattoli realizzati anche attraverso attività di volontariato dei soci, al fine di promuovere la pedagogia steineriana;
5. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo.





[A large, faint, handwritten signature or scribble spans diagonally across the page.]

In particolare svolgiano attività ispirate alla pedagogia steineriana e nello spirito inclusivo dell'associazione, fra cui ad esempio attività artistiche e manuali come eurytmia, pittura, scultura, musica, canto corale, teatro, danza, teatro dei burattini, modellaggio della creta, modellaggio della cera, falegnameria, costruzioni di giocattoli e ogni altra attività creativa-artistica-artigianale;

6. promuovere un'educazione alla salute, una pedagogia curativa ed attività di arte-terapia, con particolare attenzione ai soggetti con bisogni educativi speciali e/o disabilità;
7. promuovere un'educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza dell'alimentazione biologica e/o biodinamica, anche con corsi pratici;
8. promuovere un'educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale;
9. promuovere momenti di socialità intergenerazionale ed interculturale, atti a sviluppare un ruolo genitoriale consapevole;
10. realizzare attività editoriali, secondo la normativa vigente.
11. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione (d'ora in avanti Consiglio Direttivo, C.D.).

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 **(Ammissione degli associati)**

Sono associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

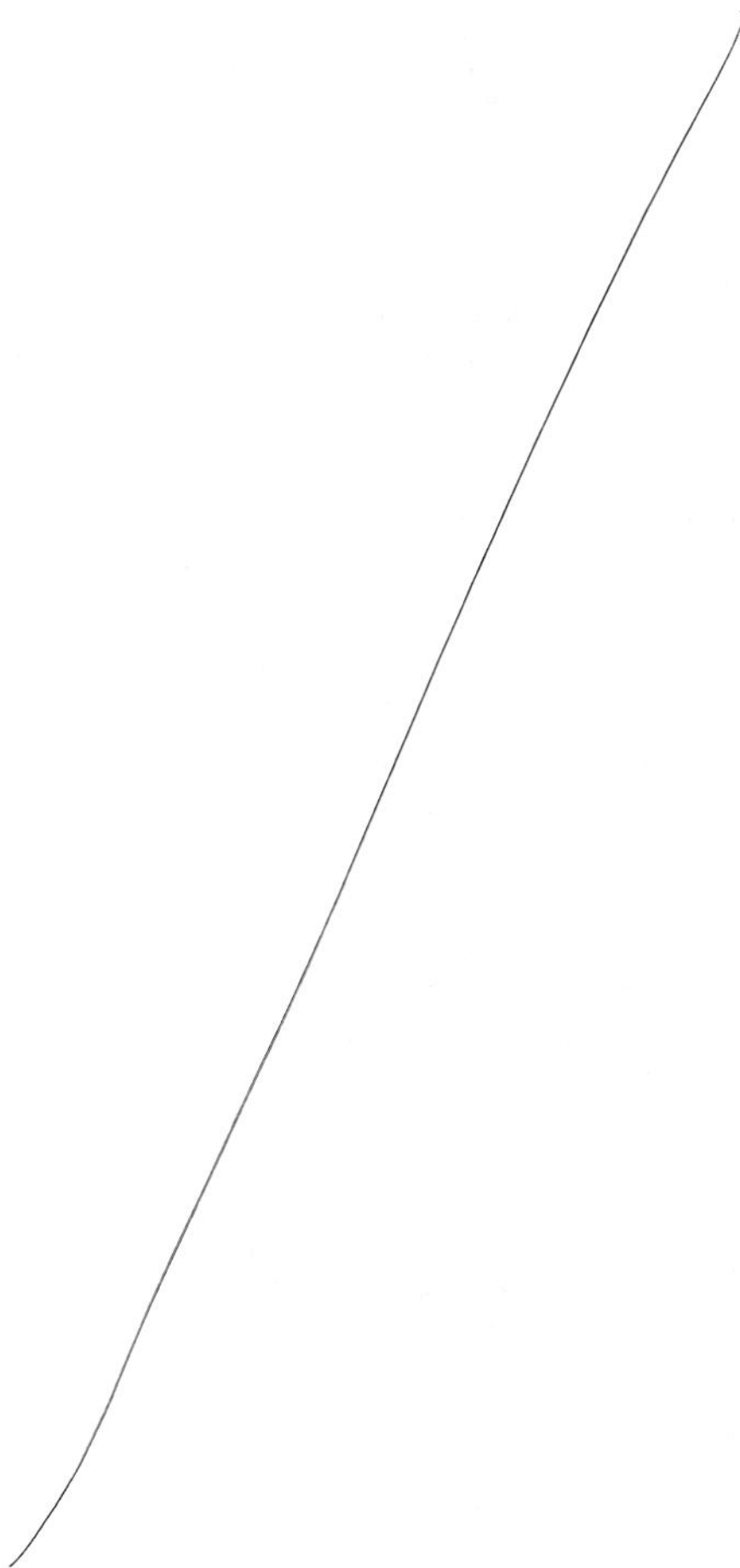
Possono aderire all'associazione altri enti pubblici ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato su apposito modulo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione di un associato, il C.D., ai sensi dell'art. 23 comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.





L'associato non ammesso ha la possibilità che l'assemblea si pronunci e riesamini la posizione (conformemente all'art. 23 comma 3 del codice del terzo settore)

L'ammissione dell'associato è subordinata al versamento della quota associativa entro 30 giorni dalla presentazione di cui sopra, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa e degli altri versamenti, nella misura prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa e ogni altro importo o contributo stabilito nel presente Statuto. L'associato non in regola con i versamenti di cui sopra non ha diritto di voto in assemblea.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

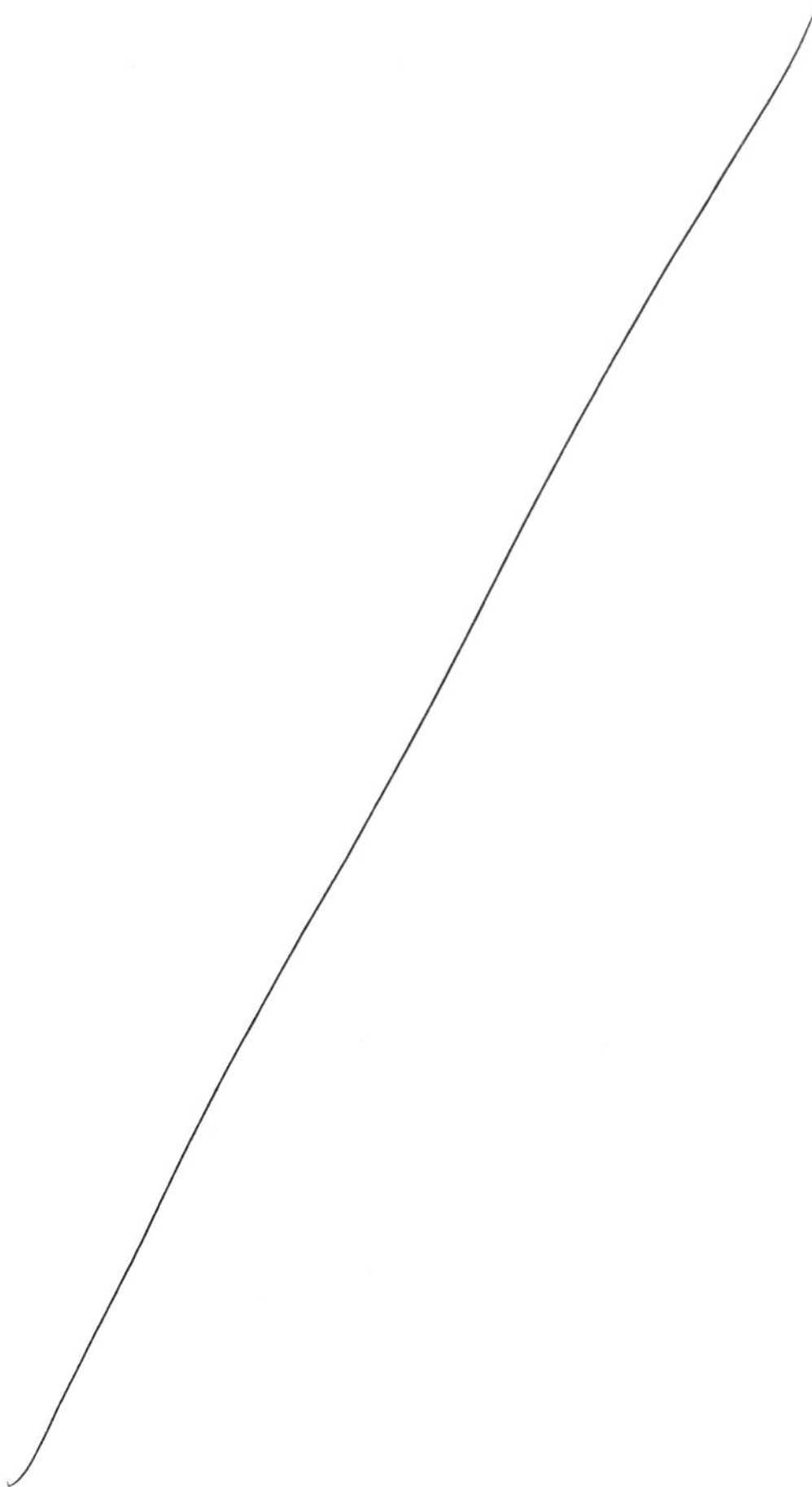
L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 9





(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e, se necessario, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della delibera di cui sopra.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo, C.D.)
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

Gli ultimi due organi verranno istituiti quando ne ricorreranno le necessità o obblighi di legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale e degli altri versamenti. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. Non possono essere delegati componenti dell'organo di controllo di amministrazione e di revisione dei conti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione a distanza almeno di una notte.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati, dalla domanda di ammissione o in altro modo conosciuto, e/o mediante avviso affisso in una sede operativa dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il C.D. a maggioranza lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.





Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dei regolamenti in genere;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

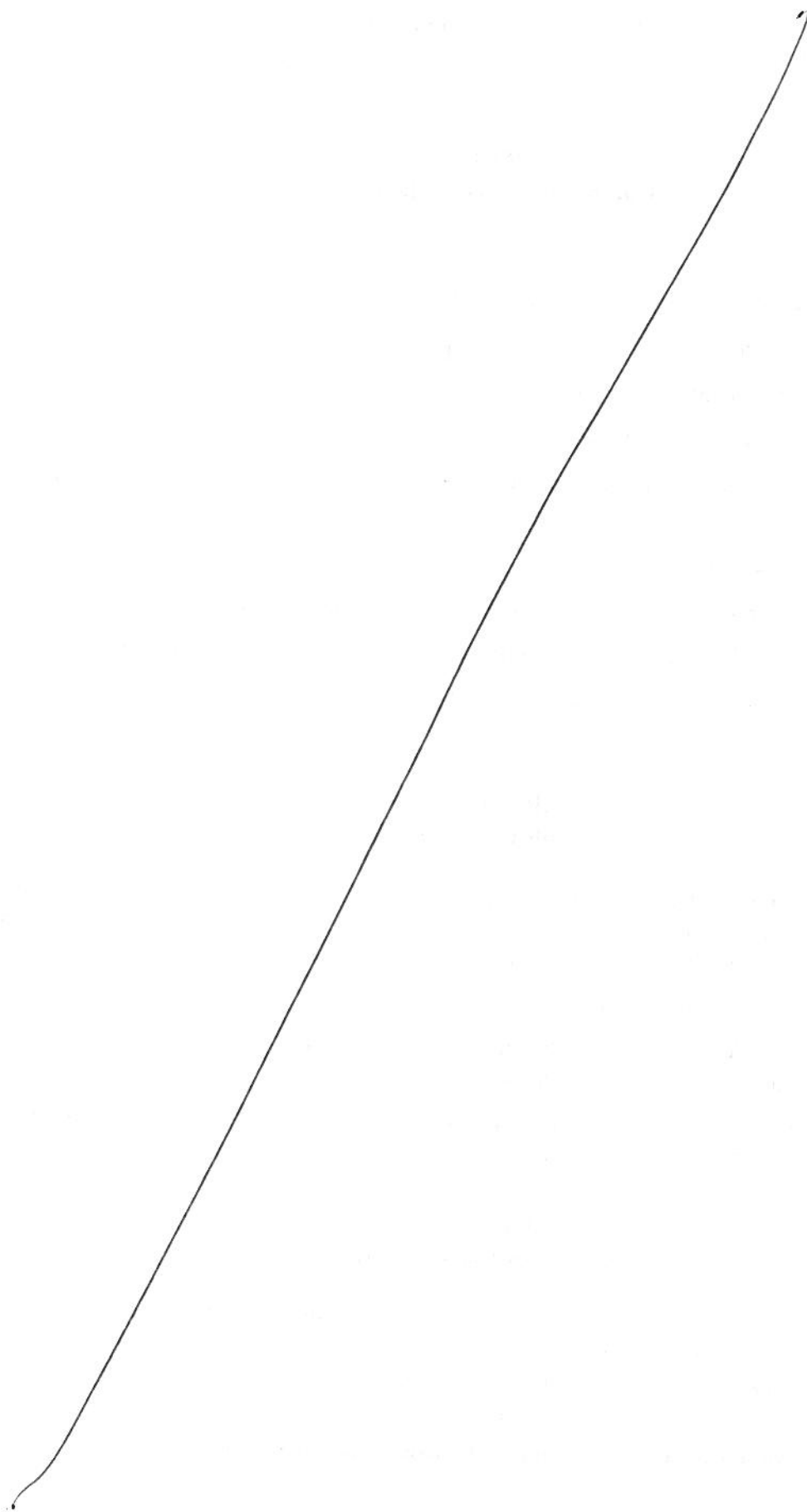
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria, con la presenza in prima e seconda convocazione di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera la modifica lo statuto, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

ART. 15 **(Organo di Amministrazione – Consiglio Direttivo = C.D.)**



Il C.D. governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il C.D. è composto da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Il primo C.D. è indicato nell'atto costitutivo, dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le delibere dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del C.D. e il primo è nominato dall'assemblea costituente assieme agli altri componenti del C.D. e successivamente può essere eletto all'interno del C.D.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto all'interno del C.D., a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente l'associazione, compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

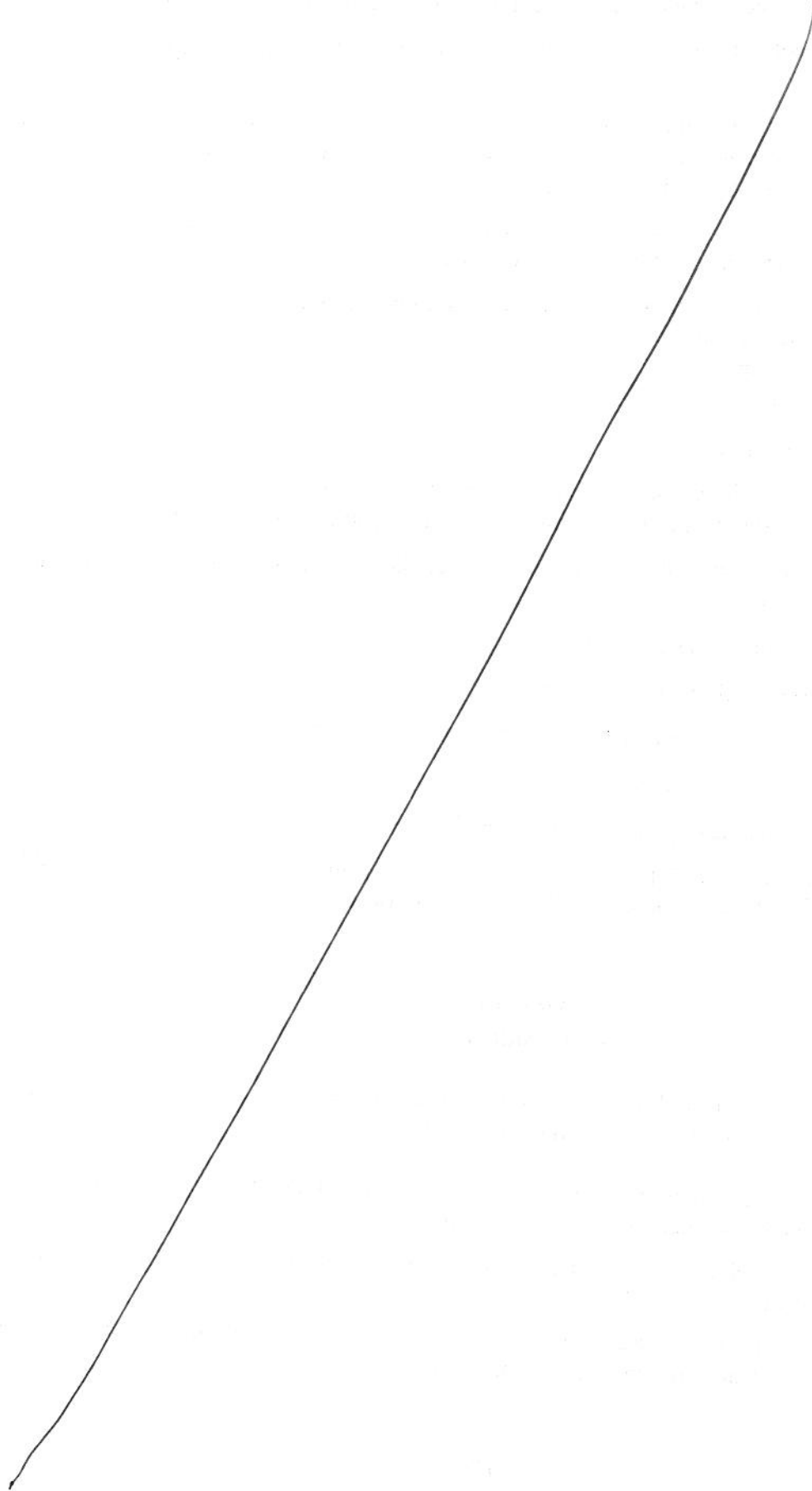
Il presidente dura in carica quanto il C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea o dal C.D..

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del C.D..

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all'attività compiuta.

ART. 17







(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali, i quali devono essere iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 qualora non si ritenga sufficiente l'organo di cui all'art. 17.

Il collegio è composto da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

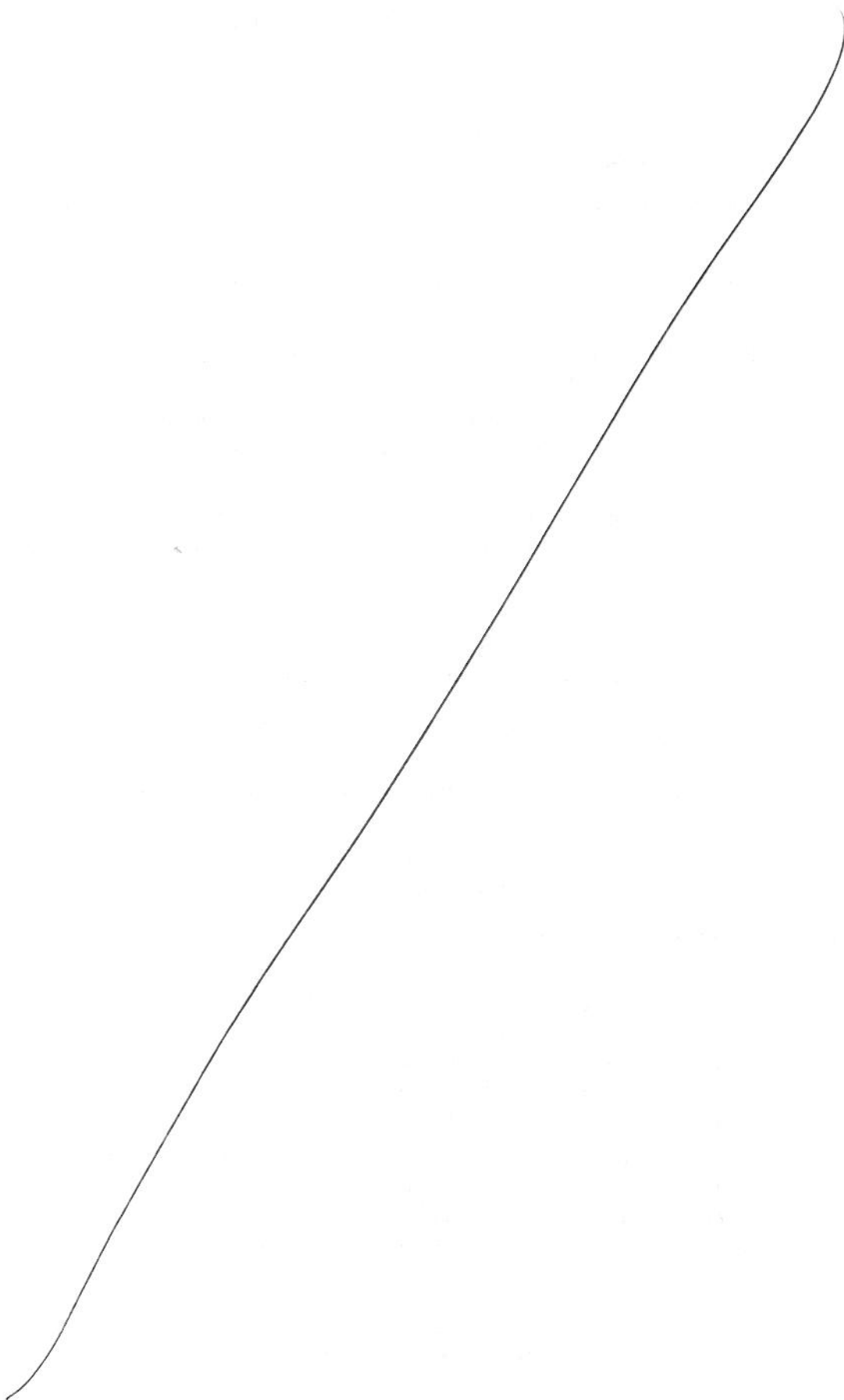
- a. il libro degli associati tenuto a cura del C.D.;
- b. il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle delibere del C.D., dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del C.D.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali richiedendone copia o argomento o periodo tenuti presso la sede legale dell'ente o altro luogo indicato, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. L'organo escluderà le delibere che riguardano le persone e pertanto dichiarerà degli omissis.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:



- 
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. e norme successive.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno o da altra data decisa dal C.D. e ratificata dall'Assemblea. E' redatto ai sensi degli articoli 13 (forma di bilancio o rendiconto) e 87 (sistema contabile) del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi o nel termine più lungo di 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro la scadenza prevista.

ART. 24 **(Bilancio sociale)**





E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 (in base ai valori).

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante pro tempore.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 31 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 **(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
- 2.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.